

## **Risposte alle richieste di chiarimento**

### **APPALTO DL – CSP – CSE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI**

**C.I.G.**            **7892505D27**  
**C.U.P.**            **D58J18000140007**

Richiesta chiarimento:

1. Si chiede se la documentazione richiesta a pagina 26 del disciplinare per il criterio a) adeguatezza dell'offerta per un numero max di 3 servizi - ossia da 3 a 5 facciate nel caso di formato A3; da 6 a 10 facciate nel caso di formato A4 - sia da intendersi per ciascun servizio (quindi in totale da 9 a 15 facciate nel caso di formato A3; da 18 a 30 facciate nel caso di formato A4) oppure per la complessità dei 3 servizi affini.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1:

1. Il numero di facciate indicate nel punto indicato del disciplinare di gara, si riferisce a ciascun servizio, come dispone l'art. 264 comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010.

Richiesta chiarimento:

2. premesso che:
  - è previsto che la prestazione di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori venga eseguita solo da architetto o ingegnere abilitato al coordinamento per la sicurezza;
  - è previsto che la prestazione venga svolta (come correttamente previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.) da un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell'Art. 98 del D.Lgs. n°81/08;

**poiché si tratta di gara pubblica, si fa presente che devono valere i principi generali della massima partecipazione e della concorrenza.**

Tali principi conducono ad una interpretazione che devono favorire piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti.

In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, **deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli** (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).

L'apposizione negli atti di indizione di una gara di clausole più restrittive rispetto a quelle minime imposte dalla normativa in materia deve rispondere a precisi criteri di opportunità.

A tal proposito la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che - nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della lex specialis, le clausole devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85).

**Pertanto con la presente si richiede di consentire la partecipazione alla gara a tutti i “Coordinatori dei Lavori” in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) **laurea magistrale** conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) **laurea** conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data

4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

- c) **diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico**, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni, **che siano in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza come previsto dall'Art. 98 del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. poiché ne l'importo ne la tipologia dei lavori ne giustificano la fissazione di requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali.**

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2:

2. premesso che i requisiti professionali richiesti dalla lex specialis sono chiari e non equivoci (motivo per cui non si ritengono applicabili, al caso di specie, le pronunce della giurisprudenza menzionate nella richiesta di chiarimento), la scrivente stazione appaltante conferma che gli atti di gara impongono che gli incarichi di CSP e CSE debbano essere svolti da professionisti laureati in ingegneria o architettura iscritti negli appositi Albi professionali. Tale requisito non è invece richiesto per gli altri componenti del gruppo di lavoro che eseguirà l'incarico.

Si conferma la legittimità dei requisiti professionali richiesti dalla lex specialis, stante la rilevante complessità dell'incarico, determinata dalla natura dell'opera in questione, che impone una specifica qualificazione dei soggetti incaricati di ricoprire ruoli essenziali, quali sono quelli di CSP e CSE, ai fini della tempestiva e corretta realizzazione della medesima; si ritiene, infine, che il possesso della laurea in architettura o in ingegneria e l'iscrizione al relativo albo siano requisiti del tutto proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto e tali da assicurare comunque un'ampia partecipazione alla procedura.

Richiesta chiarimento:

3. un operatore economico che ha fatto richiesta di sopralluogo come operatore singolo, può successivamente costituire un ATI con operatori economici che non hanno richiesto ed effettuato il sopralluogo?
4. qualora un raggruppamento temporaneo faccia richiesta di sopralluogo, ha facoltà in fase di presentazione di offerta di modificare la sua composizione (aggiungendo o togliendo altri operatori economici) o deve mantenerla inalterata rispetto a quella indicata nella richiesta di sopralluogo?
5. gli operatori economici che hanno fatto richiesta di sopralluogo come operatori economici distinti, possono successivamente unirsi in ATI?

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3:

3. Sì conferma la possibilità, purchè vi sia apposita ratifica da parte del soggetto partecipante al raggruppamento, che non avesse originariamente effettuato il sopralluogo (TAR Liguria, Genova, sentenza n. 238/2018).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4:

4. Ferme restando le norme della lex specialis di gara in ordine all'effettuazione del sopralluogo da parte dei componenti della compagine offerente, si conferma la libertà degli operatori economici nella formazione della compagine offerente.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5:

5. gli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo come operatori economici distinti, possono successivamente unirsi in ATI.

Richiesta chiarimento:

Si fa riferimento al Disciplinare di Gara e specificatamente al Par. 14.2 “Criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali”.

Nel suddetto documento, al punto c) “Organigramma della struttura”, si rimanda alle unità minime necessarie di cui al Par. 4 del Disciplinare di gara.

Si specifica che né al Par. 4 né al Par. 12 “Offerta tecnica” si individuano riferimenti sulle modalità di rappresentazione e di consegna dell’organigramma e dei CV dei tecnici proposti dal concorrente.

Pertanto, con riferimento al punto c) “Organigramma della struttura”, con la presente si chiedono i chiarimenti di seguito riportati:

6. il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione relativa all’organigramma ed alle modalità di espletamento dell’incarico;
7. il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione relativa ai CV delle figure tecniche individuate.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 6:

6. la documentazione relativa all’organigramma ed alle modalità di espletamento dell’incarico fa parte della Relazione tecnica illustrativa predisposta secondo quanto previsto dall’art. 264, comma 3, lettera b) del D.P.R. 207/2010, quindi composta complessivamente da un numero massimo di 20 facciate formato A4, come dispone chiaramente il punto 12.1 del Disciplinare.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 7:

7. per i curriculum vitae delle figure tecniche individuate, la lex specialis di gara non stabilisce prescrizioni specifiche.